

COMUNE DI ORTUERI

Parere del Revisore dei Conti sull'adozione di regolamenti

Verbale n. 4 del 10/04/2021

IL REVISORE DEI CONTI del Comune di ORTUERI, rag. Michele Raimondo Mura,

VISTA la proposta di C.C. n. 7 del 08/04/2021 avente ad oggetto “Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale ai sensi della legge n. 160/2019 del 27/12/2019”, in attuazione dell'art. 1, commi da 816 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020);

VISTO

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;
- l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

RILEVATO quindi che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle

pubbliche affissioni, il canone per l'istallazione dei mezzi pubblicitari sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

VISTA la necessità, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, di istituire e disciplinare per l'anno 2021 il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati;

VISTO l'articolo n. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo n. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo n. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO

-l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

- la nuova proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese del 13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali.

-Il Decreto Sostegni del 19/03/2021 l'art.30 comma 4 ha differito ulteriormente il termine e così recita:

"4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 267 del 2000."

VISTO

- il Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D.lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 20/01/1999;
- Il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15/02/1996;
- il Bilancio di Previsione 2021/2023 in fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale e già approvato dalla Giunta Comunale;

VISTI i pareri tecnico e contabile positivi espressi dal Responsabile del Servizio;

VISTO l'art. 239, primo comma, lettera b, del D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267, così come modificato dall'art. 3 lett. o) del D.L. 174/2012, il quale stabilisce che l'organo di revisione esprime il proprio parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali».

Il Revisore invita a pubblicare il presente Regolamento sull'Albo pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi ed in via permanente sul sito internet dell'Ente nella sezione Regolamenti.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE per l'adozione del succitato regolamento.

IL REVISORE DEI CONTI
Rag. Michele Raimondo Mura

